

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO PARK METRO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019

Sommario

- art. 1 – oggetto**
- art. 2 – utilizzo**
- art. 3 – tariffe**
- art. 4 – attivazione abbonamento**
- art. 5 – rinnovo abbonamento**
- art. 6 – esenzioni**
- art. 7 – obblighi degli utenti**
- art. 8 – divieti**
- art. 9 – revoca**
- art. 10 – prerogative del Comune**
- art. 11 – attività di vigilanza**
- art. 12 – sanzioni**
- art. 13 – norme transitorie**
- art. 14 – entrata in vigore**

art. 1 – oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso del parcheggio non custodito per autovetture istituito nell'area sita in adiacenza alla linea della Metropolitana.
- 2) La Giunta Comunale potrà individuare altre aree pubbliche da destinarsi a parcheggi non custoditi ai quali sarà applicata la disciplina del presente regolamento.

art. 2 – utilizzo

- 1) Nel parcheggio possono essere collocate le autovetture e gli altri veicoli di ingombro assimilabile alle autovetture.
- 2) L'utilizzo del parcheggio, salve le esenzioni previste dal presente regolamento, è a pagamento nei giorni non festivi, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

art. 3 – tariffe

La GC determina la tariffa per il parcheggio, prevedendo:

- a) una tariffa giornaliera da assolvere mediante l'acquisto di apposito ticket presso gli esercizi commerciali convenzionati;
- b) un abbonamento riservato agli utenti non occasionali **residenti nel comune di Bussero** da attivare e/o rinnovare secondo quando previsto dagli articoli seguenti.

art. 4 – attivazione abbonamento

1. L'utente deve presentare apposita richiesta attraverso i servizi on line del sito del Comune di Bussero. L'Ufficio tecnico, fino ad esaurimento dei posti disponibili, provvede all'attivazione dell'abbonamento, senza individuazione del posto, a decorrere dal 1° febbraio di ciascun anno.
2. L'assegnazione dell'abbonamento viene comunicata dall'Ufficio all'utente che, entro il termine di 5 giorni, dovrà provvedere al pagamento della tariffa di cui all'art. 3.
3. Solo successivamente l'Ufficio rilascerà a ciascun utente assegnatario il kit di attivazione del servizio, costituito da contrassegno numerato, che dovrà essere esposto in prossimità dello specchio retrovisore interno del veicolo.
4. Il contrassegno non reca l'indicazione di alcun numero di targa e lo stesso può, a discrezione del titolare, essere utilizzato su qualsiasi autoveicolo di proprietà - ovvero ad altro titolo risultante dal libretto di circolazione - del titolare dell'abbonamento ovvero dei componenti della famiglia del titolare stesso, così come risultanti dallo stato di famiglia.
5. Lo smarrimento o il furto del contrassegno comporta l'annullamento dello stesso, senza alcun diritto ad usufruire dei residui mesi di validità. In tal caso potrà essere presentata una nuova richiesta, con le modalità di cui al co. 1, con priorità rispetto alle eventuali richieste già pervenute.

art. 5 – rinnovo abbonamento

1. Il rinnovo dell'abbonamento al servizio dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 25 gennaio dell'annualità successiva a quella in corso, mediante l'apposita richiesta attraverso i servizi on line del sito del Comune di Bussero e procedere entro lo stesso termine al relativo pagamento tramite il servizio PagoPA.

2. Il rinnovo del servizio non comporta l'emissione di un nuovo contrassegno, bensì unicamente l'aggiornamento di validità di quello già in uso.
3. In caso di mancato rinnovo entro il termine di cui al co. 1, l'utente perde il diritto alla conservazione dell'abbonamento, che potrà essere immediatamente assegnato agli utenti che hanno richiesto l'attivazione del servizio, con le modalità di cui all'art. 4.
4. In caso di mancato rinnovo, il contrassegno deve essere restituito all'Ufficio competente. La mancata restituzione, configurandosi quale violazione del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione di € 25, di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

art. 6 – esenzioni

Nel parcheggio è sempre consentita la sosta gratuita:

- a) nei giorni di sabato e domenica, negli altri giorni festivi e dalle ore 17.30 alle ore 8.30 dei giorni feriali;
- b) alle Forze dell'ordine in servizio;
- c) ai Vigili del Fuoco ed agli altri mezzi di soccorso in servizio;
- d) ai mezzi delle Pubbliche Amministrazioni in servizio.

art. 7 – obblighi degli utenti

Gli utenti sono tenuti a:

- a) seguire il senso di circolazione indicato dalla segnaletica;
- b) mantenere velocità non superiore al passo d'uomo;
- c) eseguire le manovre di accesso ai posti con cautela;
- d) parcheggiare esclusivamente negli appositi spazi, senza occupare le aree di transito o manovra.

art. 8 – divieti

Agli utenti è vietato:

- a) sostare con il motore acceso, se non per le necessità di manovra;
- b) effettuare travasi di carburante;
- c) sostare lungo le corsie di scorrimento;
- d) parcheggiare al di fuori dei posti delimitati ovvero creando ostacolo all'utilizzo delle uscite. In casi di emergenza, il Comune di Bussero si riserva di adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle autovetture, prevedendosi anche l'intervento da parte di Ditte specializzate e convenzionate, con costi di rimozione e deposito a carico del trasgressore;
- e) parcheggiare autoveicoli in non adeguato stato di manutenzione e non in regola con la normativa sulla circolazione. In caso contrario il Comune di Bussero potrà agire con le misure previste alla precedente lett. d);
- f) scaricare al suolo materiali che possano sporcare e/o danneggiare il parcheggio;
- g) effettuare il lavaggio delle autovetture;
- h) campeggiare nel parcheggio;
- i) parcheggiare con roulotte, camper o similari;
- j) cedere a terzi il contrassegno di cui al precedente art. 4, salvo che verso i familiari risultanti dallo stato di famiglia.

art. 9 – revoca

L'abbonamento può essere revocato – senza diritto alla restituzione di quanto pagato – nel caso in cui il titolare si renda responsabile di tre violazioni dei divieti di cui all'articolo precedente.

art. 10 – prerogative del Comune

1. Il Comune provvederà, quando se ne ravvisi la necessità o l'urgenza, alla pulizia dell'area di parcheggio.
2. Il Comune potrà inibire ovvero limitare l'uso del parcheggio nel caso in cui si debbano eseguire lavori, in caso di forza maggiore e nel caso di manifestazioni autorizzate o promosse dal Comune.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'inibizione della sosta dovrà essere comunicata mediante l'esposizione di idonei cartelli di divieto, posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni.
4. Il Comune non è responsabile di eventuali danni o furti, anche parziali, subiti dal veicolo, dai suoi accessori, ovvero dalle cose in esso contenute, da qualunque causa essi siano stati determinati.
5. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti e/o investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno potrà essere esercitato dal danneggiato esclusivamente nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.

art. 11 – attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, ovvero dagli ausiliari della sosta eventualmente incaricati, utilizzando tutti gli strumenti in dotazione al Corpo, compreso l'utilizzo di telecamere fisse e mobili.

art. 12 – sanzioni

La mancata esposizione del ticket per la sosta giornaliera ovvero del contrassegno di abbonamento, comporta l'emissione della sanzione che, secondo le norme vigenti, non potrà essere in alcun modo revocata.

art. 13 – norme transitorie

Gli utenti, già titolari dell'abbonamento per l'anno 2019, hanno diritto alla conservazione del posto, richiedendo il rinnovo secondo le modalità di cui all'art. 5, entro il 25 gennaio 2020. Conseguentemente gli abbonamenti con scadenza 31 dicembre 2019, si intendono prorogati fino al 31 gennaio 2020 mediante l'esposizione del contrassegno già in uso.

art. 14 – entrata in vigore

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
- 2) Dalla medesima data è abrogato il regolamento n. 40 (uso dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi) approvato con delibera del CC n. 7 del 18/3/2004.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 59 del 23/12/2019

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ENTRATA IN VIGORE**

Si certifica che il presente regolamento è stato pubblicato all'albo on line del Comune dal giorno 14/01/2020 al giorno 29/01/2020.

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 30/01/2020, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, essendo trascorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al **n. 92**.

Bussero, li 31/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Salvatore Spasari